



Gli effetti della nuova misura del tasso di interesse legale all'1,5% a partire dall'1 gennaio 2011

Con il decreto 7/12/10 pubblicato nella G.U. n.292 del 15/12/10, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha aggiornato il tasso di interesse legale dal 1% in vigore fino al 31/12/10 al 1,5% in vigore a partire dal 01/01/11.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.1284 c.c., il saggio di interessi legali è stato fissato al 5% fino al 15/12/90, e la modifica dello stesso è stata affidata ad uno specifico decreto ministeriale da pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore e a cui il tasso si riferisce, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e considerando il tasso di inflazione registrato nell'anno. Si precisa, inoltre, che gli interessi vanno calcolati tenendo conto del tasso di interesse legale in vigore nel periodo di riferimento e vanno conteggiati dal giorno successivo a quello di scadenza del termine fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Da quando è stato introdotto nel 1942 con l'art.1284 c.c., il tasso di interesse legale ha subito i seguenti aggiornamenti:

Normativa	Periodo	Interesse legale
Art. 1284 c.c.	Fino al 15/12/1990	5%
Legge n. 353/90	Dal 16/12/1990 al 31/12/1996	10%
Legge n. 662/96	Dall'1/1/1997 al 31/12/1998	5%
D.M. 10 dicembre 1998	Dall'1/1/1999 al 31/12/2000	2,5%
D.M. 11 dicembre 2000	Dall'1/1/2001 al 31/12/2001	3,5%
D.M. 11 dicembre 2001	Dall'1/1/2002 al 31/12/2003	3%
D.M. 1 dicembre 2003	Dall'1/1/2004 al 31/12/2007	2,5%
D.M. 12 dicembre 2007	Dall'1/1/2008 al 31/12/2009	3%
D.M. 4 dicembre 2009	Dall'1/1/2010 al 31/12/2010	1%
D.M. 7 dicembre 2010	Dall'1/1/2011	1,5%

Gli effetti della variazione

La nuova misura si applicherà sia in ambito tributario e previdenziale sia per tutte quelle operazioni che fanno riferimento agli interessi legali e, pertanto, si rifletterà in particolare modo nei seguenti casi:

- calcolo degli interessi dovuti in sede di **ravvedimento operoso**: sarà necessario effettuare dei conteggi separati per i periodi a cavallo degli anni 2010 e 2011;
- calcoli per la quantificazione fiscale dell'**usufrutto e delle rendite vitalizie**: per la cui determinazione è utilizzato il tasso di interesse legale moltiplicato per un coefficiente stabilito da Decreto Ministeriale;
- calcolo del valore fiscale degli **interessi sui capitali dati a mutuo** in assenza di una diversa misura predeterminata;
- calcolo degli interessi connessi alle procedure di **riscossione dei debiti fiscali e previdenziali**: ove non diversamente stabilito da specifiche leggi o provvedimenti;
- calcolo degli interessi moratori applicati a **crediti e debiti nei rapporti economici**.